

Art. 81 - Requisiti di sicurezza

Ultima modifica: Domenica, 30 Maggio 2021 07:02

Visite: 19929

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.
3. Comma abrogato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106.